


31046 Oderzo (TV)
Via degli Alpini, 15
Tel. : 0422 815 544
Fax: 0422 710 484

C.FISCALE: 94057310263
e-mail: info@alpeadriaimprese.it
Sito ufficiale: www.alpeadriaimprese.it



Sedi operative e recapiti:



31046 Oderzo (TV)
Via degli Alpini, 15

31045 Motta di Livenza (TV)
Via Risorgimento, 97

31048 San Biagio di Callalta (TV)
Via Postumia Centro, n.66

31038 Paese (TV)
Via della Resistenza, n.38/A

31100 Treviso (Zona Fiera)
Viale IV Novembre, 113

NUMERO DI TELEFONO:

0422 815 544

NUMERO DI FAX:

0422 710 484

INDIRIZZO MAIL SEGRETERIA:

info@alpeadriaimprese.it

SITO INTERNET:

www.alpeadriaimprese.it

... [sequici su facebook](#)



ULTIME NOVITÀ FISCALI

Assegno periodico mantenimento figlio Sentenza CGT I grado Milano 29.3.2024, n. 1415/24	<p>Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), TUIR è indeducibile quanto dovuto dal contribuente per il mantenimento dei figli (copertura delle spese ordinarie, quali “<i>abbigliamento, acquisti per la scuola</i>”, ecc.) in forza di un Provvedimento dell'Autorità giudiziaria qualora quest'ultimo non contenga il riferimento ai bisogni primari e allo stato di bisogno del beneficiario (in tal caso trattasi di assegno alimentare per il quale è riconosciuta la deducibilità ai sensi della lett. c del citato comma 1).</p>
Immobile inagibile Sentenza CGT II grado Lombardia 28.10.2024, n. 2804/8/24	<p>Al fine di usufruire delle agevolazioni IMU per l'immobile inagibile/inabitabile il contribuente deve fornire idonee prove. Non è sufficiente la presentazione di una perizia tecnica se dalla stessa non è possibile evincere che lo stato di degrado dell'immobile non risulta superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.</p>
Cassetto fiscale e comunicazioni di irregolarità Provvedimento Agenzia Entrate 19.11.2024	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento attuativo dell'art. 23, D.Lgs. n. 1/2024 che prevede il rafforzamento del contenuto conoscitivo del Cassetto fiscale tramite la messa a disposizione nello stesso delle comunicazioni di irregolarità riguardanti il mod. REDDITI/IRAP/770/IVA, comprese quelle relative alle liquidazioni periodiche.</p> <p>Il contribuente, nell'area “<i>L'Agenzia scrive</i>” del Cassetto fiscale, può, oltre a consultare le predette comunicazioni, effettuare il pagamento di quanto dovuto/richiedere assistenza tramite CIVIS.</p>
Adozione regime forfetario nel quinquennio Risposta interpello Agenzia Entrate 22.11.2024, n. 226	<p>Non può beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura ridotta del 5% (regime start-up) il contribuente che adotta il regime forfetario nel quinquennio dall'inizio dell'attività.</p> <p>Il caso di specie interessa un soggetto che ha iniziato nell'anno n una nuova attività in regime ordinario e successivamente nell'anno n+1 "entra" nel regime forfetario continuando ad esercitare la medesima attività.</p>

COMMENTI

ULTIMA CHANCE PER ADERIRE AL CPB (ENTRO IL 12.12.2024)

A favore dei **soggetti ISA** il Legislatore, nell'ambito del DL n. 167/2024, ha riaperto i termini per manifestare l'adesione al CPB 2024 - 2025.

In particolare, la possibilità di aderire al concordato, originariamente consentita entro il 31.10.2024, è riconosciuta **fino al 12.12.2024**.



Il citato DL n. 167/2024 non sarà convertito in legge in quanto le relative disposizioni sono trasfuse nel DL n. 155/2024, Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2025", attualmente in corso di conversione.

SOGGETTI INTERESSATI ALLA RIAPERTURA

La riapertura dei termini interessa i soggetti ISA che hanno validamente presentato il mod. REDDITI 2024 entro il 31.10.2024 e, in tale "occasione", non hanno aderito al CPB.

Tale possibilità **non è riconosciuta ai contribuenti forfetari**.

MODALITÀ DI ADESIONE AL CPB 2024 - 2025

Per aderire al CPB i soggetti interessati devono **inviare entro il 12.12.2024 un mod. REDDITI 2024 integrativo contenente il quadro P** del mod. CPB (senza sanzioni).

Nella dichiarazione integrativa **non possono essere indicati**:

- un minor imponibile;
- una minor imposta a debito/maggior credito;

rispetto **a quanto riportato nella dichiarazione presentata entro il 31.10.2024**.



Va considerato che la **presentazione tardiva** del mod. REDDITI 2024 entro il 29.1.2025, ossia entro 90 giorni dal termine (ordinario), **non consente di**:

- **accedere** al concordato;
- **"revocare" l'adesione al concordato** precedentemente manifestata.

REGIME OPZIONALE "FLAT TAX INCREMENTALE"

I soggetti che aderiscono al concordato possono (facoltà) applicare una "flat tax incrementale":

- **strutturata in 3 aliquote** (10%/12%/15%), differenziate in base al **punteggio ISA** ottenuto nel periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta (2023);

Aliquota	Punteggio ISA
15%	Inferiore a 6
12%	Pari o superiore a 6 e inferiore a 8
10%	Pari o superiore a 8

- sulla **differenza** tra il **reddito concordato** e quello **dichiarato per il periodo d'imposta precedente** (2023) rettificato.

Esempio



L'architetto Giacomo Rossi presenta la seguente situazione.

Punteggio ISA 2023	8,51
Reddito proposto CPB 2024	€ 55.000
Reddito proposto CPB 2025	€ 58.000
Reddito dichiarato per 2023	€ 50.000

L'architetto può scegliere di applicare la "flat tax" all'incremento di reddito, così determinato.

Reddito 2024 incrementale (55.000 – 50.000)	€ 5.000
Imposta sostitutiva 2024 dovuta (5.000 x 10%)	€ 500

Reddito 2025 incrementale (58.000 – 50.000)	€ 8.000
Imposta sostitutiva 2025 dovuta (8.000 x 10%)	€ 800

La quota di reddito 2024 – 2025 non incrementale, pari a € 50.000, sarà assoggettata a IRPEF e addizionali con le ordinarie modalità.

MAGGIORAZIONE ACCONTO 2024

L'adesione al CPB 2024 - 2025 entro il 12.12.2024 richiede il rispetto di specifiche modalità di determinazione dell'acconto 2024, con l'utilizzo del metodo storico (maggiorazione IRPEF/IRES 10% - IRAP 3%) ovvero del metodo previsionale.

In particolare, se l'**acconto IRPEF/IRES/IRAP 2024** è determinato sulla base dell'**imposta relativa al 2023** (metodo storico), è dovuta:

- ai fini **IRPEF/IRES** una **maggiorazione pari al 10% della differenza** tra il reddito concordato e quello d'impresa/lavoro autonomo 2023, rettificato (ossia senza considerare le componenti straordinarie di reddito, quali plus/minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, ecc.);
- ai fini **IRAP** una **maggiorazione pari al 3% della differenza** tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il 2023, rettificato (ossia senza considerare le componenti straordinarie rilevanti ai fini IRAP).

La maggiorazione doveva essere versata entro il 2.12.2024 (il mancato versamento può essere oggetto di regolarizzazione tramite il ravvedimento).

 Quanto dovuto a titolo di **maggiorazione dell'acconto** può usufruire del **differimento del versamento al 16.1.2025** previsto, in sede di conversione del Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2025", a favore delle persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi/compensi 2023 non superiori a € 170.000. Il versamento può essere effettuato:

- in unica soluzione entro il 16.1.2025;
- in 5 rate mensili a decorrere dal 16.1.2025.

Se l'acconto IRPEF/IRES/IRAP è determinato sulla base dell'imposta relativa al 2024 (metodo previsionale), la seconda rata è calcolata quale differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito/VAP concordato e quanto già versato a titolo di prima rata dell'acconto 2024, calcolata in base alle regole ordinarie.

SANATORIA 2018 - 2022

Anche per i soggetti ISA che **aderiscono al concordato entro il 12.12.2024** è possibile l'**accoppiata CPB 2024 - 2025 e sanatoria annualità 2018 - 2022**.

La sanatoria delle predette annualità prevede la **graduale determinazione del maggior imponibile e dell'imposta richiesta per la definizione, in base al punteggio ISA**, con un contestuale allungamento dei termini di decadenza dell'accertamento (anche nei confronti dei soggetti che non utilizzano la sanatoria).

Ai fini della sanatoria è richiesto il versamento di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'IRAP **entro il 31.3.2025** (unica soluzione/prima rata di massimo 24 rate mensili).

 A seguito del pagamento di quanto dovuto sono **inibiti gli accertamenti per il 2018/2019/2020/2021/2022 del reddito d'impresa/lavoro autonomo**.

Differimento termini decadenza accertamento

Per i **soggetti ISA** che **aderiscono al CPB 2024 - 2025** e che utilizzano, **per una o più annualità dal 2018 al 2021** la sanatoria, **i termini di decadenza per l'accertamento** relativi alle annualità definite, sono **prorogati al 31.12.2027**.

In ogni caso, per i **soggetti ISA** che **aderiscono al CPB 2024 - 2025**, i predetti termini di decadenza dell'accertamento **in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025**.

SCADENZARIO FISCALE

Mese di Dicembre 2024

Giovedì 12 dicembre 2024

CPB 2024 – 2025 SOGETTI ISA	Presentazione del mod. REDDITI 2024 integrativo per comunicare l'adesione al CPB 2024-2025 da parte dei soggetti ISA che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro lo scorso 31.10.2024.
--	--

Lunedì 16 dicembre 2024

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell'imposta dovuta.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a novembre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso/pagamento dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a novembre relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a novembre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a novembre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, co.co.co, collaboratori occasionali).
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre.
IMU/IMI/IMIS/ILIA SALDO 2024	Versamento, da parte dei proprietari/titolari di altri diritti reali/detentori di immobili in leasing, della seconda rata (unica soluzione se deliberato dal Comune per la quota di sua competenza) dell'imposta dovuta per il 2024, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.

RIVALUTAZIONE TFR	Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2024 sulla rivalutazione del Fondo TFR (codice tributo 1712).
--------------------------	--

Venerdì 20 dicembre 2024

RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE FINO AL 2021	Versamento dell'ottava (ultima) rata per la regolarizzazione (c.d. "ravvedimento speciale") delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e periodi d'imposta precedenti.
RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE 2022	Versamento della quarta (ultima) rata per la regolarizzazione (c.d. "ravvedimento speciale") delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022.
REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFINITORI	Versamento dell'ottava rata per la regolarizzazione dell'omesso/insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitivi (accertamento con adesione/acquiescenza degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, reclamo e mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92, conciliazione ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92).
DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI	Versamento della settima rata delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata per importi superiori a € 1.000.
BONUS PRODOTTI RICICLATI 2023	Presentazione, tramite la specifica Piattaforma disponibile sul sito Internet di INVITALIA, della domanda per fruire del credito d'imposta riconosciuto alle imprese per le spese sostenute nel 2023 per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica/imballaggi biodegradabili e compostabili, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta/alluminio e del vetro.

Venerdì 27 dicembre 2024

IVA ACCONTO	Versamento dell'acconto IVA per il 2024 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali).
IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre (soggetti mensili).

Martedì 31 dicembre 2024

IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di novembre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di novembre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di novembre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
FONDI PREVIDENZA INTEGRATIVA	Comunicazione al fondo di previdenza integrativa/compagnia di assicurazione dell'ammontare dei contributi versati e non dedotti nel mod. REDDITI/730 2024, in quanto eccedenti i limiti di deducibilità.

LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

<p>Autoliquidazione INAIL 2024/2025: disponibili le basi di calcolo</p> <p>Nota INAIL n. 11783 del 4 dicembre 2024</p>	<p>L'INAIL ha reso noto che dal 3 dicembre 2024 è disponibile il servizio online relativo alla “Comunicazione Basi di Calcolo” per l'autoliquidazione 2024/2025. Per le ditte cessate nel corso del 2024 che hanno potuto utilizzare la funzionalità “Autoliquidazione ditte cessate” non sono disponibili le basi di calcolo e, a tal fine, sono stati previsti appositi avvisi nei servizi online e nell'archivio GRA web dell'Istituto.</p>
<p>Revisione del regime IRPEF-IRES</p> <p>Comunicato stampa CdM n. 106 del 3 dicembre 2024</p>	<p>Il Consiglio dei Ministri ha reso noto che è stato approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale, introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES).</p>
<p>Borse di studio ai figli dei dipendenti: documentazione non necessaria</p> <p>Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpellato n. 231 del 28 novembre 2024</p>	<p>In tema di borse di studio destinate a premiare le eccellenze scolastiche dei figli dei dipendenti, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell'esclusione dal reddito, i lavoratori dipendenti non sono obbligati a presentare al datore la documentazione, che dimostri un utilizzo coerente con le finalità di erogazione delle suddette somme percepite a titolo di borse di studio e volte alla premiazione del raggiungimento di determinati livelli da parte degli studenti in ambito scolastico ed universitario.</p>
<p>Sostegno al reddito del settore moda: al via le domande</p> <p>Circolare INPS n. 99 del 26 novembre 2024</p>	<p>Sono state fornite le istruzioni operative in materia di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario. I datori di lavoro hanno accesso al trattamento per un periodo massimo di 9 settimane da collocarsi tra il 29 ottobre e il 31 dicembre 2024. La domanda di accesso al trattamento, disponibile dal 3 dicembre 2024, deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso la Piattaforma “OMNIA IS”.</p>
<p>CO: in vigore i nuovi standard tecnici</p> <p>Ministero del Lavoro, Decreto Direttoriale n. 410 del 14 novembre 2024 e Nota n. 19156 del 14 novembre 2024</p>	<p>Il Ministero del Lavoro ha comunicato l'aggiornamento degli standard tecnici relativi ai modelli del Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie (CO) e l'introduzione del nuovo flusso “NASPI-DISCOLL”. I nuovi standard tecnici sono già operativi 27 novembre 2024.</p>
<p>Fondo Nuove Competenze: contributi per la formazione</p> <p>Ministero del Lavoro, Decreto 10 ottobre 2024</p>	<p>Il Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, ha emanato il decreto sul Fondo Nuove Competenze, che prevede l'erogazione di contributi per le iniziative di formazione finalizzate a processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, oltre a favorire un incremento di occupazione. Prerequisito per l'accesso al FNC è che i datori privati, incluse le società a partecipazione pubblica, abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori.</p>

COMMENTI

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONE/TRASFORMAZIONE DI BENEFICIARI DI ADI e SFL

Il Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) ha introdotto uno sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono, dal 1° gennaio 2024, soggetti percettori delle indennità Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e Assegno di inclusione (ADI), al fine di promuoverne l'inserimento lavorativo.

Più precisamente, il beneficio consiste:

- nello **sgravio del 100%** dei contributi a carico del datore di lavoro, esclusi i contributi INAIL, entro un tetto di 8.000 euro annui per 12 mesi, per le **assunzioni a tempo indeterminato**. L'esonero è riconosciuto anche per le **trasformazioni** a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, compreso il periodo di esonero fruito per l'assunzione a tempo determinato;
- nello **sgravio del 50%** dei contributi a carico del datore di lavoro, esclusi i contributi INAIL, entro un tetto di 4.000 euro annui per 12 mesi, non oltre la durata del rapporto di lavoro per le **assunzioni a tempo determinato o stagionale**.

L'esonero è riconosciuto in favore di tutti i **datori di lavoro privati**, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Il beneficio è inoltre riconosciuto:

- alle agenzie per il lavoro di cui al D.Lgs. n. 276/2003 con delle specificità;
- agli Istituti di Patronato, agli Enti bilaterali e alle Associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
- agli enti del Terzo settore e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono attività di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori.

Per poter fruire del beneficio il datore di lavoro deve preventivamente inserire l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – **SIISL**.

Inoltre, per beneficiare dello sgravio il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS, utilizzando il "Portale delle Agevolazioni", la domanda di ammissione all'agevolazione. A riguardo, con il Messaggio n. 3888 del 20 novembre 2024, l'INPS ha comunicato la disponibilità del modulo "**Esonero SFL-ADI**", che i datori di lavoro devono appunto utilizzare per richiedere l'esonero all'assunzione a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

L'INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, calolerà l'ammontare del beneficio spettante in base alle informazioni sul SFL e sull'ADI in suo possesso e in base all'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta.

Effettuerà i controlli per la verifica della capienza negli aiuti "de minimis" e comunicherà al datore di lavoro l'importo massimo dell'incentivo che potrà essere fruito nelle denunce contributive.

LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Lunedì 16 dicembre 2024

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **novembre 2024**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **novembre 2024**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS Gestione EX-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **novembre 2024**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS Gestione EX-INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **novembre 2024**. *Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

Contributi INPS mensili Gestione Separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **novembre 2024** a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi operai agricoli

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai agricoli occupati nel trimestre **aprile – giugno 2024**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

TFR – Imposta sostitutiva sulla rivalutazione

Versamento dell'acconto sulle rivalutazioni del TFR maturate nell'anno 2024.

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**novembre 2024**).

Martedì 31 dicembre 2024

Invio telematico del flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEmens di **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **novembre 2024**. *Presentazione all'INPS del Flusso UniEmens tramite internet.*

INPS Gestione ex-ENPALS - Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata di somme dovute e versate, relative al mese di **novembre 2024**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UniEmens.

INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di **novembre 2024**.

Invio tramite Flusso UniEmens.

Stampa Libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **novembre 2024**.

Festività cadenti nel mese di dicembre 2024

Domenica 8: Festività dell'Immacolata Concezione

Mercoledì 25: Santo Natale

Giovedì 26: Santo Stefano

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.

PRIVACY

Vi ricordiamo che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Gdpr Ue 2016/679, i Vostri dati sono trattati nel pieno rispetto della Legge sulla Privacy; ad uso interno della nostra azienda.

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente al destinatario sopra indicato.

In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia.

Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio.

I dati devono essere trattati in ottemperanza del D.Lgs. 196/2003 e del Gdpr Ue 2016/679 sulla privacy.

This message and any attachments (the "message") is intended solely for the addressees and is confidential.

If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender.

Any use not in accord with its purpose, any dissemination or disclosure either whole or partial, is prohibited except formal approval.

Circolare informativa rivolta agli associati